



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 506 del 2017, proposto da:

Dorica Castelli S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Bruno Brunetti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Michele Brunetti, in Ancona, via Matteotti, 54;

contro

Provincia di Ancona, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Claudia Domizio, Fabrizio Basso, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Claudia Domizio, in Ancona, Strada di Passo Varano 19/A;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della "Determinazione del Dirigente" datata 17.08.17 n. 892, avente il seguente oggetto "D.Lgs. n. 152/2006, Art. 216, comma 4. Ditta Dorica Castelli S.p.A. – Sede Legale e Sede Operativa: Via Garibaldi 69, Monte Roberto (an). Provvedimento n. 22/2017/PSR - **Recupero** Rifiuti non pericolosi (RI-R13) costituiti da scarti di legno - diffida", con cui la Provincia di Ancona ha diffidato la Ditta Dorica Castelli S.p.A., a conformarsi a quanto previsto sia dalla iscrizione al registro provinciale n. 46/2014/PSR del 17.7.2014 compresa nel provvedimento prot. 339 del 14.01.2015 sia dalla normativa tecnica di cui al D.M. 5/02/98 e s.m.i., "provvedendo, entro 30 giorni, a stoccare e recuperare unicamente rifiuti di legno non trattato, di cui al paragrafo 4 dell'allegato 2, sub allegato 1, al DM 5/2/1998" ;
- di ogni atto pregresso e/o presupposto, conseguente e/o connesso all'atto principalmente gravato ed allo stato non conosciuto, nessuno escluso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Ancona;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- come eccepito dalla Provincia, parte ricorrente non ha contestato nel merito gli accertamenti effettuati dall'ARPAM (per cui sembra potersi ritenere accertato che i campioni di legno prelevati dall'Agenzia il 24 gennaio 2017 contenessero formaldeide);

- ai sensi dell'art. 216, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 il termine per la **riconduzione** dell'**attività di recupero** dei rifiuti al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 214 e/o contenute negli atti autorizzativi è stabilito dall'autorità competente;

- che, al riguardo, non si può invocare l'analogia rispetto al termine concesso dall'ARPAM ai sensi degli art. 318-*ter* e 318-*quater* dello stesso T.U.A. in quanto la prescrizione ARPAM impone l'acquisizione dell'autorizzazione al **recupero** di legno trattato, e richiede dunque tempi più lunghi, mentre quella della Provincia implica il mero rispetto delle prescrizioni contenute nell'A.U.A., la quale autorizza al solo utilizzo di legno non trattato;

Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare;

Ritenuto inoltre che, prima di dare esecuzione al provvedimento impugnato, la Provincia proceda alla verifica circa il mancato adeguamento alla diffida;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare e compensa le spese della presente fase del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere

Tommaso Capitano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Tommaso Capitano

IL PRESIDENTE
Maddalena Filippi

IL SEGRETARIO